



---

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE**

**COSA FARE IN CASO DI FOSSI CAMPESTRI**

L'Art. 913 del Codice Civile disciplina in modo specifico il problema rappresentato dallo scolo delle acque.

La norma dispone che *“il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.*

*Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario superiore può renderlo più gravoso.*

*Se per opere di sistemazione agraria per l'uno o per l'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque è dovuta una indennità al proprietario del fondo a cui la modifica stessa ha recato pregiudizio”.*

L'articolo non si riferisce solo alla pioggia ma a tutte le *acque non inquinate*, naturalmente fluenti, cioè che scorrono a causa della natura morfologica del terreno.

Rientrano nella categoria, ad esempio, le *acque prodotte dallo scioglimento delle nevi*.

Qualora quindi si verifichi una modifica dell'ordinario convogliamento delle acque da un fondo posto a monte di un altro è nello spirito della norma che venga corrisposta una indennità al proprietario del fondo sottostante in ragione del danno avuto ovvero della diminuzione di valore del fondo stesso.

Qualora la modifica del convogliamento delle acque sia dovuto al fatto che chi avrebbe dovuto effettuare la necessaria manutenzione non se ne è curato, le spese relative al ripristino competeranno esclusivamente su di lui.

La soluzione migliore in casi di contenzioso di questa natura resta un bonario e ragionevole accordo tra i proprietari per la spartizione delle spese di ripristino: diversamente si dovrà ricorrere ad una perizia tecnica che quantifichi la ripartizione degli oneri.